DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1994

che modifica la decisione 94/360/CE, relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi

(94/658/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 8, punto 3,

considerando che l'articolo 8, punto 3 della direttiva 90/675/CEE del Consiglio autorizza una riduzione nella frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi;

considerando che, con decisione 94/360/CE [3], la Commissione ha adottato misure atte a ridurre la frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi; che le nuove frequenze si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1994, previo riesame delle stesse sulla base degli esiti di tutti i controlli eseguiti sulle partite di prodotti importati;

considerando che le condizioni di importazione dei prodotti devono essere ulteriormente armonizzate;

considerando che la revisione delle frequenze di cui all'articolo 3, paragrafo 3 richiede, da parte degli Stati membri, una maggiore esperienza in fatto di controlli sui prodotti importati; che risulta pertanto necessario posticipare al 1° marzo 1995 la data di applicazione delle frequenze e al 1° gennaio 1995 il termine per la prima presentazione da parte degli Stati membri degli esiti dei controlli svolti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 94/360/CE è modificata come segue:

— all'articolo 3, paragrafo 1, la data del « 1° settembre 1994 » è sostituita dal « 1° gennaio 1995 »;

— all'articolo 3, paragrafo 3, la data del « 1° ottobre 1994 » è sostituita dal « 1° marzo 1995 »;

— all'articolo 7, la data del « 1° ottobre 1994 » è sostituita dal « 1° marzo 1995 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

[1] GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
[3] GU n. L 158 del 25. 6. 1994, pag. 41.